

La riforma del Patto di stabilità e crescita, 23 giugno 2022

Roberto Cisotta

Principali disposizioni rilevanti

Il **Patto di stabilità e crescita** è costituito dall'insieme delle seguenti fonti: art. 121 TFUE (già art. 99 CE) e art. 126 TFUE (già art. 104 CE); Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al Trattato di Lisbona; Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi in *GUUE* L 145 del 10 giugno 2009, p. 1 ss.; Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche in *GUUE* L 174 del 7 luglio 2005, p. 1 ss.; Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi in *GUUE* del 7 luglio 2005 L 174, p. 5 ss.; Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97, *GU* L 306 del 23 novembre 2011, p. 12; reg. (UE) n. 1177/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97, *GU* L 306 del 23 novembre 2011, p. 33; Risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità e di crescita, Amsterdam, 17 giugno 1997, su cui cfr. Conclusioni della Presidenza, in *Bollettino ufficiale dell'UE*, 1997, n. 6, p. 8.

Trattato sul funzionamento dell'UE (estratto)

TITOLO VIII

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 119

(ex articolo 4 del TCE)

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 121

(ex articolo 99 del TCE)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120.

2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, discute delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 125

(ex articolo 103 del TCE)

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.

Articolo 126

(ex articolo 104 del TCE)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

— il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,

— oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di

riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:

—chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,

- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
- infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

PROTOCOLLO (N. 12)

SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996, Conclusioni della Presidenza (estratto)

II.

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

1. Unione economica e monetaria

Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente gli ulteriori decisivi progressi compiuti nei preparativi per l'UEM, che comincerà il 1° gennaio 1999.

- È stata approvata la struttura del nuovo meccanismo di cambio.
- Sono stati risolti i problemi urgenti del quadro giuridico dell'utilizzazione dell'euro, onde permetterne una rapida adozione.
- Sono stati approvati i principi e gli elementi principali del Patto di stabilità e crescita volti a garantire la disciplina di bilancio nell'UEM.

Il Consiglio europeo esorta quindi le istituzioni, le autorità pubbliche e gli operatori economici a intensificare i preparativi in vista del 1° gennaio 1999, data d'inizio.

Il Consiglio europeo accoglie con favore l'eccellente relazione del Consiglio ECOFIN sulla preparazione della terza fase dell'UEM (qui allegata), che è pienamente in linea con le conclusioni di Madrid e di Firenze, e si compiace per i contributi dati, nei rispettivi ambiti di competenza, dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo (IME). Il contenuto della relazione forma oggetto di riserve parlamentari.

In particolare il Consiglio europeo:

- Approva le conclusioni sul nuovo meccanismo di cambio (ERM2) proposto dal Consiglio ECOFIN e dall'IME. Invita il Consiglio ECOFIN a preparare per il Consiglio europeo del giugno 1997 un progetto di risoluzione che illustri i principali elementi dell'ERM2 e faccia seguito alla precedente risoluzione elaborata nel 1978 per l'attuale ERM. L'IME è invitato a predisporre nel contempo un progetto per un accordo tra le Banche centrali, da sottoporre alla Banca centrale europea e alle Banche centrali degli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro.
- Rileva l'esigenza di assicurare una disciplina di bilancio duratura nella terza fase dell'UEM e si compiace dell'accordo raggiunto sul Patto di stabilità e crescita. Chiede al Consiglio ECOFIN di esaminare in modo approfondito le proposte della Commissione riguardanti rispettivamente un regolamento per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio e un regolamento per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento in merito agli Stati membri non partecipanti. Invita inoltre il Consiglio ECOFIN a preparare un progetto di risoluzione sul Patto di stabilità e crescita, che dovrà essere adottata dal Consiglio europeo nel giugno del 1997, in cui figurino gli impegni degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio per una stretta applicazione del trattato e delle disposizioni giuridiche sulla stabilità di bilancio. Il Consiglio europeo constata che allorché avrà adottato tale risoluzione il Consiglio adotterà i relativi regolamenti.
- Si compiace dell'accordo raggiunto dal Consiglio ECOFIN sui due regolamenti che stabiliscono il quadro giuridico per l'euro, che la Presidenza sta rendendo pubblici. Invita il Consiglio ad adottare senza indugio il primo regolamento, basato sull'articolo 235 del trattato CE. Il secondo regolamento sarà adottato dal Consiglio il più presto possibile nel 1998, non appena sarà stata presa la decisione sugli Stati membri che parteciperanno all'area dell'euro.

Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, ha preso la sua decisione ai sensi dell'articolo 109 J, paragrafo 3 del trattato CE e confermato che la procedura stabilita dall'articolo 109 J, paragrafo 4 sarà applicata il più presto possibile nel 1998 nella prospettiva dell'inizio della terza fase dell'UEM, in data 1° gennaio 1999. In questo contesto il Consiglio

europeo si compiace delle intenzioni degli Stati membri di ridurre ulteriormente gli squilibri di bilancio nel 1997, al fine di conseguire l'alto grado di convergenza sostenibile richiesto per la partecipazione alla moneta unica, e rileva l'esigenza di una convergenza durevole nella terza fase.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della stabilità dei cambi per il processo di convergenza e il funzionamento scorrevole del mercato interno e accoglie pertanto con molto favore l'entrata nell'ERM del markka finlandese in data 12 ottobre 1996 e il rientro della lira italiana in data 24 novembre 1996.

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di rendere l'euro tangibile per i cittadini. A tale riguardo si compiace dei disegni per le banconote dell'euro presentati dall'Istituto monetario europeo. Si compiace inoltre delle disposizioni prese dalla Commissione per il bando di un concorso per il disegno delle monete; in questo modo sarà possibile effettuare una scelta durante la Presidenza olandese.

I Capi di Stato o di governo hanno deciso di nominare nuovamente il Barone Alexandre LAMFALUSSY quale Presidente dell'Istituto monetario europeo dal primo gennaio al 30 giugno 1997. Hanno altresì deciso di nominare il Dott. Willem Frederik DUISENBERG, Presidente della Nederlandsche Bank, quale Presidente dell'Istituto monetario europeo, a decorrere dal primo luglio 1997 fino all'istituzione della Banca centrale europea.

2. SEM 2000 (miglioramento della gestione finanziaria)

Il Consiglio europeo ha sottoscritto le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1996 sulla relazione del Gruppo dei rappresentanti personali per una sana gestione finanziaria.

Ha riaffermato il suo sostegno all'iniziativa SEM 2000 della Commissione e si è compiaciuto in generale delle raccomandazioni contenute nella relazione, che costituiscono un programma d'azione consistente per migliorare la gestione finanziaria delle spese dell'UE, in un rapporto di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a riferire nella riunione del dicembre 1997 sui progressi compiuti nell'applicazione delle raccomandazioni.

III.

OCCUPAZIONE

1. Crescita e occupazione in Europa - La via da seguire

La lotta alla disoccupazione è una responsabilità fondamentale degli Stati membri ma anche un compito prioritario dell'Unione. Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione approfondita sulla strategia di crescita e occupazione, basandosi sulla relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'occupazione, sullo stato dei lavori elaborato dalla Commissione riguardo all'iniziativa "Azione per l'occupazione - Un patto di fiducia" e sul contributo congiunto delle parti sociali relativo al Patto di fiducia, adottato a Dublino il 29 novembre. Nelle sue discussioni ha inoltre tenuto conto delle proposte contenute nel memorandum sul modello sociale europeo

presentato dal Presidente Chirac per porre maggiormente in rilievo la dimensione umana dell'Unione.

Il Consiglio europeo, muovendo dalla strategia di Essen, fa propria l'analisi contenuta nella relazione congiunta ed esorta gli Stati membri a proseguire in tale strategia con determinazione e coerenza. Invita tutti gli attori interessati a livello europeo, nazionale e locale, comprese le parti sociali, a continuare a sostenere questa strategia e ribadisce l'importanza delle pari opportunità.

Per sottolineare il suo impegno verso tale strategia, il Consiglio europeo ha adottato la Dichiarazione di Dublino sull'occupazione (qui allegata) che rispecchia le raccomandazioni della relazione congiunta per quanto riguarda l'esigenza di:

- continuare nella strategia macroeconomica per la crescita economica e l'occupazione, in linea con gli indirizzi di politica economica concordati;
- intensificare gli sforzi per ammodernare i mercati di beni e servizi e per sfruttare nuove fonti di occupazione;
- concentrarsi sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'investimento nelle risorse umane;
- rendere i sistemi fiscali e della protezione sociale più favorevoli all'occupazione;
- rafforzare la sinergia tra politiche macroeconomiche e strutturali nei programmi pluriennali per l'occupazione degli Stati membri.

Invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente, specialmente nell'ambito del nuovo Comitato per la politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e del Comitato di politica economica, gli strumenti per un controllo ed una valutazione efficaci delle politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro e per l'individuazione della buona prassi. Dovrebbero essere sviluppati ulteriormente, in particolare, indicatori comuni dell'occupazione, come dovrebbero essere vagliate le possibilità di analisi comparativa.

Il Consiglio europeo si compiace della reazione positiva alle iniziative per patti territoriali per l'occupazione ed esorta ad una rapida attuazione dei 60 progetti proposti dagli Stati membri.

Il Consiglio europeo sottolinea ancora una volta il ruolo essenziale del mercato interno per promuovere la crescita e l'occupazione nell'Unione. A tal fine la promozione della competitività delle piccole e medie imprese deve svolgere un ruolo cruciale. Pur prendendo atto dei progressi compiuti in questo settore, ribadisce la propria preoccupazione per i ritardi verificatisi nel recepimento e nell'attuazione di numerose direttive. Prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare, prima del Consiglio europeo di Amsterdam, un piano d'azione ed un calendario riguardanti tutte le misure che occorrerà adottare per far sì che i benefici potenziali globali del mercato interno siano realizzati prima dell'inizio della terza fase dell'UEM.

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione della Commissione sullo sviluppo dei sistemi fiscali, sottopostagli dal Consiglio ECOFIN, nella quale si sottolinea la necessità di proseguire i lavori in materia. Esso si è compiaciuto dell'intenzione della Commissione di continuare le discussioni in seno a un gruppo per la politica fiscale, prestando particolare attenzione agli effetti di questa politica sull'occupazione.

Il Consiglio europeo si compiace dei piani della Commissione per quanto riguarda l'innovazione e lo sviluppo della società dell'informazione quali importanti contributi per il futuro sviluppo della competitività dell'Unione. Investimenti nei settori dell'istruzione e della formazione sono essenziali per assicurare a tutti i cittadini uguali possibilità di partecipare alla società dell'informazione e trarne profitto. Il Consiglio europeo ritiene che occorra procedere ad un controllo e ad una

valutazione costanti della competitività dell'Unione nei confronti della migliore pratica a livello mondiale conformemente agli orientamenti contenuti nelle conclusioni sull'analisi comparativa adottate dal Consiglio "Industria".

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di una semplificazione degli atti normativi e chiede, in questo contesto, l'allargamento dell'iniziativa "Semplificare la legislazione per il mercato interno" (SLIM). Pone l'accento sul fatto che lo sforzo diretto a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, è necessario sia a livello degli Stati membri sia a livello delle istituzioni comunitarie e invita il Consiglio ad operare conformemente a quanto stabilito nella risoluzione sulla semplificazione legislativa e amministrativa nel mercato interno.

I servizi postali costituiscono un fattore essenziale dell'infrastruttura delle comunicazioni nell'Unione. Lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali riveste un'enorme importanza sotto il profilo economico e sociale. Il Consiglio europeo si compiace degli intensi sforzi compiuti finora per attuare pertinenti misure, ma rileva con rammarico che il Consiglio non è giunto ad una posizione comune. Chiede al Consiglio di adottare una decisione entro la fine dell'anno, tenendo conto dei lavori svolti nella sessione del 28 novembre 1996.

Il Consiglio europeo chiede al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di intraprendere le necessarie iniziative affinché possa essere presa una decisione immediata sulla liberalizzazione dei servizi postali. Il servizio universale nell'ambito del settore postale deve continuare ad essere garantito.

Il Consiglio europeo riconosce l'importanza dell'attuazione delle reti transeuropee. Condivide la proposta dei Governi portoghese e spagnolo che il progetto prioritario n. 8 nell'elenco 1 del Consiglio europeo di Essen diventi il collegamento multimodale tra Portogallo/Spagna e il resto dell'Europa.

Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, Conclusioni della Presidenza (estratto) e Risoluzione sul Patto di stabilità e crescita

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Il Consiglio europeo si compiace dei contributi del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo e dell'IME, che hanno consentito ulteriori passi concreti nella prospettiva dell'avvio dell'UEM in data 1° gennaio 1999 nonché della salvaguardia dell'efficacia del suo funzionamento:

* Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione che sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio per quanto concerne l'attuazione del Patto di stabilità e di crescita. Il Consiglio europeo ha altresì adottato una risoluzione distinta concernente la crescita e l'occupazione che sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio a dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione. Sane politiche macroeconomiche e di bilancio vanno di pari passo con una crescita forte e sostenibile della produzione e dell'occupazione. Entrambe le risoluzioni (allegato I) contribuiscono alla stabilità macroeconomica, alla crescita e all'occupazione. I due regolamenti facenti parte del Patto di stabilità e crescita, intesi a garantire la disciplina di bilancio nell'UEM, sono stati approvati. Tali regolamenti contemplano altresì gli obblighi degli Stati membri non partecipanti all'area dell'euro. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare senza indugio detti regolamenti.

I regolamenti definiscono il quadro per un'efficace sorveglianza multilaterale e chiariscono la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Consiglio europeo approva il meccanismo contemplato nel

regolamento concernente la procedura per i disavanzi eccessivi, il quale stipula che i proventi delle sanzioni siano distribuiti tra gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro e che non abbiano un disavanzo eccessivo. Se necessario, il regolamento finanziario sarà modificato entro la fine del 1998. È concordato che le sanzioni di cui all'articolo 104 C non hanno ripercussioni sui massimali di spesa contenuti nelle prospettive finanziarie. Si prende inoltre atto del fatto che le spese relative alla distribuzione dei proventi delle sanzioni non vengono calcolate ai fini del massimale dell'1,335% del PNL per gli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione relativa alle risorse proprie.

* I principi e gli elementi fondamentali di un nuovo meccanismo di cambio (ERM 2) da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono stati definiti in una risoluzione che è stata adottata dal Consiglio europeo (allegato II). Il Consiglio europeo prende atto che i Governatori delle banche centrali approvano il testo di tale risoluzione, compresa la fissazione dei margini di fluttuazione a +/- 15%.

* Sussiste ora un accordo totale sui due regolamenti che costituiscono il quadro giuridico per l'euro e che saranno tra breve pubblicati simultaneamente. Il primo regolamento si basa sull'articolo 235 ed è già stato adottato, mentre il secondo regolamento sarà adottato dal Consiglio subito dopo che sarà stata presa la decisione sugli Stati membri partecipanti all'area dell'euro, quanto prima possibile nel 1998.

* Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione e approva pienamente la scelta concernente l'aspetto grafico delle monete metalliche in euro. Insieme alle banconote in euro, viene così fornito ai cittadini un segno tangibile dei preparativi per l'introduzione dell'euro.

I progressi realizzati indicano che la maggior parte dei preparativi tecnici per l'UEM è stata completata. Il Consiglio europeo rileva che il rimanente periodo prima dell'inizio della terza fase dell'UEM in data 1° gennaio 1999 dovrebbe essere utilizzato ai fini di un'intensificazione degli sforzi concreti da parte di tutti gli attori interessati, comprese le pubbliche amministrazioni, nella preparazione per l'introduzione dell'euro.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione, in cooperazione con l'Istituto monetario europeo, ad esaminare modalità efficaci di attuazione di tutte le disposizioni previste all'articolo 109 del trattato, in particolare al paragrafo 2, in merito all'eventuale formulazione di orientamenti generali di politica di tassi di cambio nei confronti di una o più valute non comunitarie che non pregiudichino l'obiettivo prioritario del sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi nel pieno rispetto dello statuto della Banca centrale europea, al paragrafo 4 in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105, e infine all'articolo 109 B, paragrafo 1 in merito alla posizione del Consiglio nelle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.

Il Consiglio europeo invita inoltre il Consiglio e la Commissione ad esaminare e a precisare le modalità per migliorare le procedure di coordinamento economico nella terza fase dell'unione economica e monetaria in linea con i principi e le prassi definiti nel trattato. Il Consiglio è invitato a predisporre una relazione sullo stato dei lavori da sottoporre al Consiglio europeo di Lussemburgo.

Il Consiglio europeo approva pienamente le raccomandazioni del Consiglio circa gli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Nella risoluzione sulla crescita e l'occupazione il Consiglio europeo esorta il Consiglio a incentrare maggiormente gli indirizzi di massima sul tema dell'occupazione. Il Consiglio è fermamente invitato a porre in atto questo approccio con la massima sollecitudine possibile.

Il Consiglio europeo nota che gli strenui sforzi degli Stati membri ai fini del raggiungimento di un alto grado di convergenza sostenibile, segnatamente in materia di bilancio, contribuiscono al miglioramento delle prospettive per quanto concerne la crescita e l'occupazione nel 1997 e nel periodo successivo.

Il Consiglio europeo si rallegra dell'intesa raggiunta dal Consiglio sul calendario per l'attuazione, quanto prima possibile nel 1998, della procedura stabilita all'articolo 109 J, paragrafo 4. Tale

calendario dovrebbe altresì consentire al Parlamento europeo di svolgere pienamente il suo ruolo nell'ambito di tale processo.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dell'applicazione di una rigorosa disciplina di bilancio non soltanto a livello nazionale ma anche a livello comunitario nel contesto del bilancio dell'UE.

Esso si compiace dei progressi compiuti nell'ambito del Programma SEM 2000 (Gestione sana ed efficiente), ribadisce l'importanza di tale iniziativa per il miglioramento della gestione finanziaria delle spese della Comunità e la lotta contro le frodi e sottolinea la necessità di portarla avanti.

OCCUPAZIONE, COMPETITIVITÀ E CRESCITA

Al fine di mantenere lo slancio nel promuovere la crescita economica e nella lotta contro la disoccupazione, una sessione straordinaria del Consiglio europeo passerà in rassegna, sotto la Presidenza lussemburghese, i progressi compiuti nell'attuazione, tra l'altro, delle iniziative riguardanti i potenziali delle piccole e medie imprese per la creazione di posti di lavoro, un nuovo gruppo consultivo in materia di competitività, lo studio sulle buone pratiche in materia di politiche occupazionali degli Stati membri, nonché le iniziative della BEI volte alla creazione di opportunità di occupazione, come indicato nella risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio, in cooperazione con la BEI, a presentare a tale Consiglio europeo una relazione sullo stato dei lavori.

Il Consiglio europeo riafferma l'importanza che annette alla promozione dell'occupazione e alla riduzione della disoccupazione in Europa che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili, in particolare tra i giovani, i disoccupati di lunga durata e le persone scarsamente qualificate.

Il Consiglio ribadisce la necessità di un approccio positivo e coerente per la creazione di posti di lavoro, comprendente un quadro macroeconomico stabile, il completamento del mercato unico, politiche occupazionali attive e l'ammodernamento dei mercati del lavoro per permettere agli Stati membri di avvicinarsi all'obiettivo della piena occupazione.

Il Consiglio europeo si è compiaciuto della relazione congiunta provvisoria sull'occupazione elaborata dai Consigli "ECOFIN" e "Lavoro e affari sociali" e dalla Commissione, come pure della relazione sul Patto di fiducia "Azione per l'occupazione in Europa" presentata dal Presidente della Commissione.

Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato dell'accordo sociale e di un nuovo titolo sull'occupazione. Il Consiglio dovrà adoperarsi affinché le pertinenti disposizioni di questo titolo abbiano efficacia immediata. Ciò sottolinea il nesso di fondamentale importanza tra creazione di posti di lavoro, possibilità di occupazione e coesione sociale.

Il ripristino di un tasso elevato e costante di crescita non inflazionistica è necessario per pervenire a una soluzione duratura del problema della disoccupazione nella Comunità e compiere ulteriori progressi verso il risanamento delle finanze pubbliche. Lacune strutturali continuano a limitare sia la crescita, sia la misura in cui questa potrebbe tradursi in un aumento dell'occupazione.

Il Consiglio europeo annette un'importanza fondamentale alla creazione negli Stati membri di condizioni che promuovano una forza di lavoro qualificata e adattabile e mercati del lavoro flessibili, in grado di rispondere ai mutamenti economici. Ciò richiede che gli Stati membri intervengano attivamente nel mercato del lavoro per aiutare i singoli a sviluppare le loro possibilità d'impiego. Tale azione è importante se si vuole che l'Unione europea resti globalmente competitiva, come pure per affrontare il flagello della disoccupazione.

Nella maggior parte degli Stati membri è opportuna una riduzione dell'imposizione fiscale complessiva, in particolare degli oneri fiscali sul lavoro. Inoltre, una ristrutturazione che contenga la spesa pubblica è necessaria per incoraggiare gli investimenti in capitale umano, ricerca e sviluppo, innovazione e infrastrutture essenziali per la competitività.

Si dovrebbe poi sottolineare l'importanza che la formazione iniziale e permanente riveste per l'occupazione, si dovrebbero ulteriormente rivedere i sistemi tributari e di previdenza sociale per accrescere la possibilità di occupazione e si dovrebbe attuare una politica più attiva per il mercato

del lavoro. Si devono ottenere miglioramenti sotto il profilo dell'efficienza e dell'equità servendosi più attivamente dei trasferimenti sociali e trasformando i sistemi di prestazioni sociali in sistemi dinamici che migliorino le possibilità di occupazione dei lavoratori.

Il Consiglio europeo nota con soddisfazione i lavori svolti su indicatori che permettano una valutazione comparativa delle misure e politiche attuate dagli Stati membri nell'ambito dei loro programmi pluriennali per l'occupazione. Il Consiglio europeo invita il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro e il Comitato di politica economica a discutere tali questioni in modo da permettere agli Stati membri di individuare prassi particolarmente efficienti ed efficaci e di tenerne conto nella formulazione delle loro politiche.

Gli sforzi compiuti dalle parti sociali in materia di moderazione salariale sono stati riconosciuti e dovrebbero essere portati avanti. Inoltre gli accordi salariali dovrebbero, per facilitare la creazione di posti di lavoro, tenere maggiormente conto delle differenze esistenti per quanto concerne le qualifiche e tra le diverse regioni. Il Consiglio europeo si compiace vivamente dell'accordo concluso dalle parti sociali sul lavoro a tempo parziale e le invita a tener presente, nelle loro discussioni, la necessità di un equilibrio tra adattabilità del mercato del lavoro e sicurezza sociale, per accrescere la possibilità di occupazione.

Il Consiglio europeo nota con soddisfazione la reazione estremamente positiva degli Stati membri all'invito, che aveva rivolto loro a Firenze, a selezionare regioni o città che potessero candidarsi per progetti pilota relativi a patti territoriali e locali per l'occupazione. Come risultato, si sono conclusi circa 90 patti cui si darà avvio in una conferenza che avrà luogo a Bruxelles nel novembre del 1997.

*

* *

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che annette a un corretto funzionamento del mercato interno quale elemento essenziale della strategia generale per la promozione della competitività, della crescita economica e dell'occupazione nell'insieme dell'Unione. Esso si rallegra del "**Piano d'azione per il mercato unico**" presentato dalla Commissione e ne approva l'obiettivo generale. I quattro obiettivi strategici del piano d'azione dovrebbero formare la base di un rinnovato sforzo politico per la rimozione degli ostacoli che ancora sussistono, in modo che si possano pienamente sfruttare le potenzialità del mercato unico.

Il Consiglio europeo conviene dell'importanza di assicurare la piena coerenza tra le azioni intraprese nel settore del mercato interno e le altre politiche dell'Unione, in particolare in campi quali la dimensione sociale, la coesione regionale, le politiche in materia di concorrenza, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la protezione dell'ambiente, la salute e i diritti dei consumatori.

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di scaglionare nel tempo le varie categorie di attività previste nel piano d'azione. In primo luogo, le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero concentrare la loro attenzione su settori in cui si possono immediatamente intraprendere azioni o in cui si possono rapidamente concludere i negoziati su proposte già esistenti.

Il Consiglio europeo pone in rilievo, quale settore in cui si possono immediatamente intraprendere azioni, il primo obiettivo strategico del piano d'azione: rendere più efficaci le attuali disposizioni per il mercato unico.

Il Consiglio europeo sottolinea la cruciale importanza di un recepimento tempestivo e corretto nel diritto nazionale di tutti gli atti legislativi adottati, la necessità di una completa informazione dei cittadini e delle imprese in merito al mercato unico, di una fattiva attuazione della normativa comunitaria negli Stati membri e dell'introduzione di procedure più rapide ed efficaci per la soluzione dei problemi, comprese le discussioni a livello di Consiglio in caso di problemi ricorrenti.

Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di esaminare metodi e modalità atti a garantire efficacemente la libera circolazione delle merci, inclusa la possibilità di imporre sanzioni agli Stati membri. Chiede inoltre alla Commissione di presentare proposte al riguardo prima della prossima riunione del dicembre 1997.

Il Consiglio europeo ribadisce il suo fermo impegno per la semplificazione delle attuali e delle nuove disposizioni legislative e amministrative, nell'intento di pervenire a un miglioramento della

qualità della normativa comunitaria e a una riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle imprese europee, in particolare sulle piccole e medie imprese. La Commissione è invitata ad istituire a tal fine una "task force". Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione ad allargare il suo programma "Staffetta" di semplificazione, in consultazione con tutte le parti interessate, e invita gli Stati membri ad avviare un analogo lavoro di semplificazione a livello nazionale.

Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a pervenire rapidamente, se possibile entro la fine dell'anno, a un accordo su un numero limitato di misure prioritarie individuate nel piano d'azione, in base a proposte esistenti. Esso invita inoltre il Consiglio a prendere le disposizioni necessarie, se del caso in base ad ulteriori proposte della Commissione, per pervenire agli inizi del 1999 al più ampio accordo possibile sugli altri settori chiave del mercato interno.

Il Consiglio europeo si rallegra dell'impegno, assunto dalle prossime tre Presidenze, di accordare priorità al piano d'azione. Esso invita il Parlamento europeo a dare il suo appoggio politico al piano d'azione al fine di accelerare al massimo l'adozione delle misure legislative previste. Esso invita la Commissione a riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del piano al Consiglio nonché al Consiglio europeo nel dicembre del 1997.

Poiché la competitività dell'industria europea è alla base della crescita, della creazione di posti di lavoro e del miglioramento del livello di vita, il Consiglio europeo si compiace delle conclusioni del Consiglio "Industria" del 24 aprile 1997 sull'organizzazione dei lavori concernenti la competitività dell'industria europea, in cui si prevede che ogni anno sarà organizzato, nel quadro del Consiglio "Industria", un dibattito sulla competitività in base ad un programma di analisi comparativa formulato dalla Commissione.

La Commissione svilupperà parimenti un'analisi e iniziative in materia di competitività, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC). In questo contesto il Consiglio europeo si compiace della formazione di un nuovo gruppo consultivo in materia di competitività.

*

* *

I membri del Consiglio europeo i cui Stati sono parti dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo 14 del trattato sull'Unione europea si compiacciono vivamente della decisione del Regno Unito di aderire alle disposizioni sociali del nuovo trattato. Essi prendono atto con grande soddisfazione della volontà del Regno Unito di accettare le direttive che sono già state adottate nel quadro dell'accordo o che potranno essere adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato. Il Consiglio europeo nota che, prima della firma del trattato di Amsterdam, si dovrà individuare uno strumento che permetta di concretare in un atto giuridico tali intenzioni.

In quest'ottica i membri del Consiglio europeo i cui Stati sono parti dell'accordo sulla politica sociale dichiarano che il Regno Unito sarà ora invitato a esprimere la sua opinione nelle discussioni su atti da adottare in base a detto protocollo, e che la Presidenza e gli Stati membri, nel pieno rispetto delle disposizioni del medesimo protocollo e del regolamento interno del Consiglio, si adopereranno per pervenire a una soluzione che tenga conto di tale opinione.

Essi inoltre confermano che, se il trattato di Amsterdam non entrerà in vigore anteriormente al 1° gennaio 1998, nel primo semestre del 1998, durante la Presidenza del Regno Unito, il Consiglio sarà presieduto dal rappresentante del Governo del Regno Unito per le materie rientranti nel suddetto protocollo.

ALLEGATO I

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

SULLA STABILITÀ, LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

Il Consiglio europeo ha adottato due risoluzioni distinte.

La prima risoluzione sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione del Patto di stabilità e crescita. La seconda risoluzione

concerne la crescita e l'occupazione e sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio a dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione.

Sane politiche macroeconomiche e di bilancio vanno di pari passo con una crescita forte e sostenibile della produzione e dell'occupazione. Entrambe le risoluzioni contribuiscono alla stabilità macroeconomica, alla crescita e all'occupazione.

Risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita

I. Riunito a Madrid nel dicembre 1995, il Consiglio europeo confermò quanto fosse importante garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Sei mesi dopo a Firenze il Consiglio europeo ha ribadito quest'opinione, e a Dublino nel dicembre 1996 ha raggiunto un accordo sugli elementi principali del patto di stabilità e crescita. Nella terza fase dell'UEM gli Stati membri evitano disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato (). Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di salvaguardare finanze statali sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e una forte crescita sostenibile che porti alla creazione di posti di lavoro. È anche necessario far sì che le politiche di bilancio nazionali sostengano politiche monetarie orientate alla stabilità. Se perseguono l'obiettivo di una sana situazione di bilancio che preveda un saldo vicino al pareggio o positivo, gli Stati membri potranno affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL.

II. Riunito a Dublino nel dicembre 1996 il Consiglio europeo chiese che fosse predisposto un patto di stabilità e crescita da stipulare secondo i principi e le procedure del trattato. Il patto di stabilità e crescita non muta affatto i requisiti per la partecipazione alla terza fase dell'UEM, all'interno del primo gruppo o a una data successiva. Gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato: adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in conformità di queste disposizioni.

III. Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e di deterrente, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio, uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l'altro sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

IV. Il Consiglio europeo invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivamente. La presente risoluzione rappresenta per le parti che attueranno il patto di stabilità e crescita un orientamento politico rigoroso. A questo scopo il Consiglio europeo, ha deciso i seguenti indirizzi:

Gli Stati membri

1. Si impegnano a rispettare l'obiettivo di una situazione di bilancio a medio termine comportante un saldo vicino al pareggio o positivo, indicato nei loro programmi di stabilità o convergenza, e a mettere in atto i correttivi di bilancio che ritengono necessari per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o convergenza, ogniqualvolta dispongano di informazioni indicanti un divario significativo, effettivo o presunto, da detti obiettivi;
2. Sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa le raccomandazioni che il Consiglio rivolge loro a norma dell'articolo 103 paragrafo 4;
3. Si impegnano ad intervenire sul bilancio con i correttivi che ritengono necessari per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e convergenza, allorché ricevono un segnale di allarme sotto forma di raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 103 paragrafo 4;
4. Avviano senza indugio gli aggiustamenti di bilancio che ritengono necessari, non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;
5. Rimediano il più rapidamente possibile ai disavanzi eccessivi constatati; tale correzione deve essere portata a termine non oltre l'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo circostanze particolari;

6. Sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che sono loro rivolte a norma dell'articolo 104 C paragrafo 7;

7. Si impegnano a invocare l'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi solo nel caso di una recessione grave; nel valutare se la recessione economica è grave, di regola gli Stati membri prendono come punto di riferimento una diminuzione annua del PIL in termini reali di almeno lo 0,75%.

La Commissione

1. Eserciterà il suo diritto di iniziativa a norma del trattato in modo da facilitare il funzionamento rigoroso, tempestivo ed effettivo del patto di stabilità e crescita;

2. Presenterà senza indugio le relazioni, i pareri e le raccomandazioni necessarie per consentire l'adozione di decisioni del Consiglio a norma degli articoli 103 e 104 C: ciò faciliterà l'effettivo funzionamento del sistema di allarme nonché il rapido avvio e l'applicazione rigorosa della procedura per i disavanzi eccessivi;

3. S'impegna a preparare una relazione a norma dell'articolo 104 C paragrafo 3 ogniqualvolta vi sia rischio di disavanzo eccessivo od ogniqualvolta il disavanzo pubblico programmato o effettivo superi il valore di riferimento del 3% del PIL, mettendo così in moto la procedura di cui all'articolo 104 C paragrafo 3;

4. S'impegna, qualora ritenga che un disavanzo superiore al 3% del PIL non sia eccessivo e questo suo parere diverga da quello del Comitato economico e finanziario, a presentare per iscritto al Consiglio le motivazioni della sua posizione;

5. S'impegna, a seguito di una richiesta del Consiglio ai sensi dell'articolo 109 D, a presentare, di regola, una raccomandazione di decisione del Consiglio circa l'esistenza o meno di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6.

Il Consiglio

1. È invitato a impegnarsi ad attuare con rigore e tempestività tutti gli elementi del patto di stabilità e crescita che sono di sua competenza; prenderà le necessarie decisioni a norma degli articoli 103 e 104 C con la massima rapidità possibile;

2. È sollecitato a considerare come limiti massimi le scadenze previste per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi; in particolare, agendo a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, esso raccomanda che i disavanzi eccessivi - non appena si presentino - siano corretti con la massima tempestività, entro l'anno successivo alla constatazione, salvo sussistano circostanze particolari;

3. È invitato a infliggere sempre sanzioni allo Stato membro partecipante che non prenda le misure richieste per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio;

4. È sollecitato a richiedere sempre la costituzione di un deposito infruttifero, ogniqualvolta il Consiglio decida di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11;

5. È sollecitato a convertire sempre un deposito in ammenda dopo un periodo di due anni dalla decisione di imporre sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, a meno che, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

6. È invitato a mettere sempre per iscritto le ragioni che giustificano la decisione di non dare seguito - in qualsiasi fase della procedura per disavanzi eccessivi o di quella di sorveglianza della situazione di bilancio - a una raccomandazione della Commissione e, in tal caso, a rendere pubblico il voto di ciascuno Stato membro.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SU CRESCITA E OCCUPAZIONE

Il Consiglio europeo, riunito ad Amsterdam il 16 giugno 1997,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, l'iniziativa della Commissione "Azione per l'occupazione: un patto di fiducia" e la dichiarazione di Dublino sull'occupazione, ha adottato i seguenti orientamenti:

INTRODUZIONE

1. È indispensabile dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione. L'UEM e il Patto di stabilità e crescita potenzieranno il mercato interno e favoriranno un contesto macroeconomico non inflazionistico caratterizzato da bassi tassi d'interesse, consolidando così le condizioni propizie alla crescita economica e le opportunità di occupazione. Si dovranno inoltre rafforzare i legami fra un'unione economica e monetaria riuscita e sostenibile, un mercato interno correttamente funzionante e l'occupazione. A tal fine dovrebbe essere obiettivo prioritario sviluppare una forza lavoro competente, qualificata e flessibile e far sì che i mercati del lavoro siano in grado di adattarsi ai mutamenti economici. Le riforme strutturali dovranno avere una portata globale, differenziandosi in questo da misure di carattere limitato o occasionale, in modo da affrontare coerentemente la complessa questione degli incentivi per la creazione e l'assunzione di posti di lavoro.

Le politiche economiche e sociali si rafforzano a vicenda. Si dovrebbero ammodernare i regimi di protezione sociale, onde rafforzarne il funzionamento per contribuire alla competitività, all'occupazione e alla crescita, creando così una base durevole per la coesione sociale.

Questa impostazione, affiancata da politiche che poggiano sulla stabilità, fornisce la base per un'economia fondata sui principi di inclusione, solidarietà, giustizia e un contesto sostenibile di cui possano beneficiare tutti i cittadini. L'efficienza economica e l'inclusione sociale sono aspetti complementari di quella società europea più coesa a cui tutti noi aspiriamo.

Tenendo conto di questa dichiarazione di principio, il Consiglio europeo invita tutti gli attori sociali ed economici, comprese le autorità nazionali, regionali e locali e le parti sociali, ad assumersi appieno le proprie responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.

SVILUPPO DEL PILASTRO ECONOMICO

2. Il trattato, in particolare gli articoli 102 A e 103, prevede uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, di cui all'articolo 3A del trattato. Se è vero che la principale responsabilità nella lotta contro la disoccupazione compete agli Stati membri, dovremmo riconoscere l'esigenza di rendere più efficace e allargare tale coordinamento, concentrandosi in particolare sulle politiche per l'occupazione. A tal fine sono necessarie varie iniziative.

3. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche saranno potenziati e trasformati in uno strumento efficace al fine di garantire una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri. Nel quadro di politiche macroeconomiche sane e sostenibili e sulla base di una valutazione della situazione economica nell'UE e in ciascuno Stato membro, si rivolgerà maggiore attenzione al miglioramento della competitività europea quale presupposto della crescita e dell'occupazione, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di far sì che un maggior numero di posti di lavoro sia alla portata dei cittadini europei. Al riguardo, un'attenzione particolare andrà rivolta all'efficienza dei mercati del lavoro e dei prodotti, all'innovazione tecnologica, alle capacità delle piccole e medie imprese di creare posti di lavoro. Occorrerà prestare la massima attenzione ai sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione permanente, agli incentivi al lavoro nell'ambito dei regimi fiscali e previdenziali e alla riduzione dei costi salariali indiretti al fine di incrementare l'occupabilità.

4. I sistemi fiscali e di protezione sociale dovrebbero diventare più favorevoli all'occupazione migliorando in tal modo il funzionamento dei mercati del lavoro. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che gli Stati membri creino un ambiente fiscale che stimoli l'impresa e la creazione di posti di lavoro. Queste e altre politiche per l'occupazione diverranno parte essenziale degli indirizzi di massima, tenendo conto delle politiche nazionali in materia di occupazione e delle buone prassi risultanti da tali politiche.

5. Si invita pertanto il Consiglio a tener conto dei programmi pluriennali per l'occupazione, come previsti dalla procedura di Essen, nel formulare gli indirizzi di massima, affinché questi risultino maggiormente incentrati sull'occupazione. Il Consiglio può rivolgere agli Stati membri le necessarie raccomandazioni, in conformità dell'articolo 103, paragrafo 4 del trattato.

6. Questo miglior coordinamento delle politiche economiche integrerà la procedura prevista nel nuovo titolo del trattato sull'occupazione che contempla la creazione di un Comitato per l'occupazione che dovrà collaborare strettamente con il Comitato di politica economica. Il Consiglio dovrebbe cercare di rendere tali disposizioni immediatamente efficaci. Nel contesto di entrambe le procedure il Consiglio europeo svolgerà il suo ruolo di integrazione e di guida, in conformità del trattato.

7. L'Unione europea dovrebbe integrare le misure nazionali procedendo a un esame sistematico di tutte le pertinenti politiche comunitarie in vigore, compresi le reti transeuropee e i programmi di ricerca e sviluppo, per far sì che esse siano gestite in vista della creazione di posti di lavoro e della crescita economica, rispettando al tempo stesso le prospettive finanziarie e l'accordo interistituzionale.

8. Il Consiglio europeo ha deciso che si intraprenda un'azione concreta per avanzare il più possibile nella realizzazione del mercato interno rendendo le normative più efficaci, affrontando le principali distorsioni del mercato tuttora esistenti, evitando una concorrenza fiscale perniciosa, eliminando gli ostacoli settoriali all'integrazione del mercato e creando un mercato interno a vantaggio di tutti i cittadini.

9. Considerando che, come previsto all'articolo 198 E del Trattato, il compito della Banca europea per gli investimenti è contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e costante del mercato comune nell'interesse della Comunità, riconosciamo l'importante ruolo che compete alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro attraverso opportunità di investimento in Europa. Esortiamo la BEI a intensificare le sue attività al riguardo, promuovendo progetti di investimento coerenti con i principi e le prassi di una sana gestione bancaria, e in particolare a:

- esaminare la creazione di un meccanismo per il finanziamento di progetti ad elevato contenuto tecnologico di piccole e medie imprese, in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti, ricorrendo eventualmente a capitali di rischio con il coinvolgimento del settore bancario privato;
- esaminare le proprie possibilità di intervento nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente urbano e della protezione dell'ambiente;
- intensificare i propri interventi nel settore delle grandi reti di infrastruttura, esaminando la possibilità di concedere prestiti a lunghissimo termine, innanzitutto per i grandi progetti prioritari adottati ad Essen.

10. La Commissione è invitata a presentare le opportune proposte affinché, allo scadere del trattato CECA nel 2002, i proventi delle riserve in essere siano utilizzati per un fondo di ricerca in settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

11. Questa strategia globale ci permetterà di ottimizzare gli sforzi per la promozione dell'occupazione e dell'inserimento sociale e per la lotta contro la disoccupazione. Nel fare ciò la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza dei lavoratori si combineranno con la necessità di un miglioramento del funzionamento dei mercati del lavoro. Anche ciò contribuirà al buon funzionamento dell'UEM.

IMPEGNO RIBADITO

12. Il Consiglio europeo invita tutte le parti, ossia gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare le presenti disposizioni con vigore ed impegno. Le possibilità offerte alle parti sociali dal capitolo sociale, integrato nel nuovo trattato, dovrebbero servire ad appoggiare l'azione del Consiglio in materia di occupazione. Il Consiglio europeo raccomanda il dialogo sociale e la piena applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di consultazione delle parti sociali, anche, se del caso, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, tenendo conto altresì delle prassi nazionali.

13. L'insieme di queste politiche permette agli Stati membri di basarsi sulle risorse della costruzione europea per coordinare efficacemente le loro politiche economiche, nell'ambito del Consiglio, in modo da creare un maggior numero di posti di lavoro e aprire la via a una terza fase, positiva e sostenibile, dell'unione economica e monetaria, in conformità del trattato. Il Consiglio europeo

invita le parti sociali ad assumersi appieno le proprie responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.